

TAR Lazio, Sezione III - Sentenza 21/07/2003 n. 6400
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.2.1

L'art. 89 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e s.m. non impone che la valutazione delle offerte sia affidata obbligatoriamente ad apposito organo collegiale (commissione giudicatrice) deputato espressamente alla valutazione delle offerte <come, invece, prescrive l'articolo 21, comma 4, della legge n° 109/1994 e s.m.i., per l'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso nonché per l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata> ma più genericamente prevede che il responsabile del procedimento, nell'esercizio del compito affidatogli dalla norma ("...esamina le giustificazioni presentate dai concorrenti, ai sensi dell'art. 21, comma 1-bis della legge, e valuta la congruità delle offerte..."), possa avvalersi di "...organismi tecnici della stazione appaltante..." dei quali la stessa norma non definisce né la natura né la composizione. L'Amministrazione -e per essa il responsabile del procedimento- può, dunque, avvalersi o di propri organi tecnici, se già istituzionalmente previsti, ovvero può procedere all'istituzione di apposito organismo tecnico la cui valutazione può anche esaurire, in termini di effettività, tutta la fase procedimentale relativa alla verifica di congruità delle offerte, se l'apporto di detto organismo assume, per scelta della stazione appaltante, un ruolo determinante nell'economia dell'intero procedimento di gara. La sostanziale valutazione delle offerte può dunque essere legittimamente affidata, ex art. 89 citato, anche ad apposito organismo tecnico, specificamente qualificato per composizione, di modo che il "...responsabile del procedimento..." possa limitarsi ad assentire le relazioni del predetto organismo tecnico, ed il "...soggetto che presiede..." ad "...aggiudicare..." formalmente la gara. E' da escludere che il responsabile del procedimento debba allegare propria puntuale motivazione delle ragioni per le quali ritenga di assentire le relazioni redatte dalla Commissione Tecnica, non impedendo la norma regolamentare applicabile alla fattispecie che il ruolo determinante nella sequenza procedimentale in questione sia sostanzialmente e concretamente assunto dal predetto organismo collegiale, se ciò è espressamente voluto dalla stazione appaltante, tenuto conto della molteplicità ed esaustività, rispetto alla valutazione da operarsi, delle competenze professionali specialistiche rappresentate dai suoi componenti.